

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1704)

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1981 (V. Stampato n. 919)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 gennaio 1982

**Trattamento giuridico ed economico dei cappellani
degli istituti di prevenzione e di pena**

DISEGNO DI LEGGEArt. 11, *ultimo comma*.

(pag. 6)

REDAZIONE ERRATA

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un provvedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

REDAZIONE CORRETTA

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del Centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.